



COMUNE DI FORZA D'AGRO'

Città Metropolitana di Messina

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.	17	OGGETTO: CONVENZIONE TRA I COMUNI DI FORZA D'AGRO' E MANDANICI PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE.
DEL	18/11/2022	

L'anno **duemilaventidue** , il giorno **diciotto** , del mese di **novembre** , alle ore **11:30** e seguenti, nel Comune di Forza d'Agro' e nella Casa Comunale, il Consiglio Comunale convocato previo le formalità di legge, si è riunito in sessione ordinaria e non urgente di prima convocazione in seduta **pubblica** nelle persone dei signori:

	Presenti	Assenti
1) Bartolone Pietro	X	
2) Brunetto Carmelo	X	
3) Chillemi Giorgio	X	
4) Ciobanasu Gabriella	X	
5) Di Cara Emanuele Giuseppe	X	
6) Gentile Carmela	X	
7) Lombardo Federico		X
8) Verzino Giulietta	X	
9) Santoro Cristina	X	
10) Smioldo Claudio	X	
Totali	9	1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza **Bartolone Pietro** nella sua qualità di Presidente del Consiglio il quale dichiara aperta la seduta.

Assiste il Segretario comunale **Dott.ssa Katia Giunta**

Dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno

Ore 11.30 Presenti tutti i consiglieri tranne il consigliere LOMBARDO. Nove presenti Uno assente.

Presenti il Sindaco il tecnico dott. Lombardo, il Rag. De Salvo.

Partecipa il Segretario Comunale la dott.ssa Giunta

Il Presidente illustra il terzo punto all'ordine del giorno ovvero l'Approvazione della convenzione per l'esercizio associato delle funzioni di segreteria con il Comune di Mandanici.

Il Segretario titolare viene individuato nella Dott.ssa Roberta Raciì Segretario appartenente alla fascia C, già titolare presso il Comune di Mandanici.

La convenzione, già approvata con deliberazione dal Comune di Mandanici nei giorni scorsi, inizierà a decorrere dall'1 dicembre 2022 e avrà durata di tre anni.


Il Comune di Forza d'Agrò sarà comune capofila.

Il Presidente dichiara aperta la votazione sul punto.

La proposta viene approvata all'unanimità dei presenti. (Voti favorevoli 9).

Stante l'urgenza si procede alla votazione della immediata esecutività della proposta in esame.

L'immediata esecutività della proposta viene approvata all'unanimità. (Voti favorevoli 9).



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI FORZA D'AGRO'
Città metropolitana di Messina

OGGETTO: Convenzione tra i Comuni di Mandanici e Forza D'Agro per la gestione in forma associata del servizio di Segreteria Comunale.

Premesso che:

- l'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- l'art. 98, comma 3, del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267, riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale;
- l'art. 10, comma 2, del D.P.R. 465/97 dispone che le convenzioni stipulate fra Comuni per l'ufficio di Segretario Comunale devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;
- il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, con deliberazione n. 150 del 29/07/1999, ha disciplinato la procedura e le modalità di costituzione delle convenzioni di Segreteria Comunale;
- con la deliberazione n. 135 del 25/5/2000 e n. 164 del 27/7/2000 ha espresso alcune linee di indirizzo in merito alla costituzione delle Convenzioni medesime;
- con deliberazione n. 113 del 2/5/2001 è stata fornita una interpretazione autentica della precitata delibera n. 150 del 1999;

Ricordato che il Comune di Forza D'Agro ricoprirà il ruolo di Comune capofila;

Dato atto che la Dott.ssa Raciti Roberta è stata nominata Segretario Comunale del Comune di Mandanici con decreto sindacale n. 7 del 27/07/2022;

Vista l'allegata bozza di "Convenzione per la gestione associata del servizio di Segreteria comunale tra i Comuni di Forza D'Agro e Mandanici" e riscontrata la conformità all'esigenze dell'Ente in quanto assicura un regolare ed efficiente espletamento del servizio;

Visto l'art. 7, comma 31-ter, come modificato dalla Legge di conversione 30 luglio 2010 n. 122, che ha disposto la soppressione dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali e la successione a titolo universale del Ministero dell'Interno;

Visto il D.M. 31 luglio 2010 che dispone la successione dei Prefetti dei Comuni capoluoghi di Regione ai soppressi consigli d'amministrazione delle Agenzie dei Segretari Regionali;


Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;


Propone

per le motivazioni di cui in premessa, che di seguito si intendono integralmente riportate e trascritte:

- 1) **di approvare**, a partire dal 01/12/2022, la costituzione di un'unica sede di segreteria comunale di Classe IV tra il Comune di Forza D'Agrò (capo convenzione) ed il Comune di Mandanici, previo riconoscimento e presa d'atto della stessa da parte del Ministero dell'Interno – Prefettura (U.T.G.) di Palermo - ex Agenzia Autonoma Gestione Albo dei Segretari Comunali e Provinciali Sez. Sicilia;
- 2) **di approvare** lo schema di “Convenzione per la gestione associata del servizio di Segreteria comunale tra i Comuni di Forza D'Agrò e Mandanici” che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale e di dare altresì atto che il Comune di Forza D'Agrò ricoprirà il ruolo di Comune capofila;
- 3) **di dare mandato** al Sindaco pro-tempore di codesto Comune di provvedere alla sottoscrizione della convenzione di che trattasi;
- 4) **di dare atto** che la titolarità della nuova sede di Segreteria convenzionata spetta d'ufficio alla Dott.ssa Raciti Roberta, in possesso dei requisiti di legge ed attuale Segretario titolare del Comune di Mandanici;
- 5) **di trasmettere** copia della presente deliberazione, unitamente alla documentazione allegata, al Ministero dell'Interno – Prefettura (U.T.G.) di Palermo - ex Agenzia Autonoma Gestione Albo dei Segretari Comunali e Provinciali Sez. Sicilia per gli adempimenti di competenza;
- 6) **di trasmettere** copia della presente deliberazione, unitamente alla documentazione allegata, al Comune di Mandanici;
- 7) **di prendere atto** che la presente deliberazione ha valore dichiarativo e che l'effetto costitutivo della convenzione sarà prodotto dal Ministero dell'Interno – Prefettura (U.T.G.) di Palermo - ex Agenzia Autonoma Gestione Albo dei Segretari Comunali e Provinciali Sez. Sicilia;
- 8) **di dichiarare** la presente deliberazione, con successiva votazione, immediatamente esecutiva.

Il Sindaco
Ermo Miriàdò





Comune di Forza d'Agro'

CITTÀ METROPOLITANA DI ME

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA

PER LA PROPOSTA N. 21 DEL 17/10/2022

CON OGGETTO

Convenzione tra i Comuni di Forza D'Agrò e Mandanici per la gestione in forma associata del servizio di Segreteria Comunale.

Il responsabile dell'area Area Amministrativa - affari Generali

ESPRIME

parere Favorevole per la regolarita' tecnica dell'atto

Il Responsabile dell'Area

F.to Dott. ssa Katia Giunta

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Bartolone Pietro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Katia Giunta

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Sig. Santoro Cristina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione:

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 21/11/2022 e vi rimarrà 15 gg. consecutivi
Dal _____ al _____

Li, _____

L'Addetto
F.to Lapi Marco

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Katia Giunta

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta **ESECUTIVA** il giorno

[] Ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. 44/91

[x] Ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. 44/91

Forza d'Agrò _____
li,

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Katia Giunta

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo
Forza d'Agrò, li

Il Segretario Comunale

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI
SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI FORZA D'AGRÒ E
MANDANICI (ME)**

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N.

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI FORZA D'AGRÒ E MANDANICI PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA COMUNALE

L'anno duemilaventidue il giorno _____ del mese di _____ presso la sede del Comune di Forza d'Agrò sono intervenuti i Sig.ri:

- 1) Bruno Miliadò, nato a Messina il 18.05.1954, il quale interviene nella qualità di Sindaco del Comune di Forza d'Agrò;
- 2) Giuseppe Briguglio, nato a Messina il 11.05.1964, il quale interviene nella qualità di Sindaco del Comune di Mandanici.

Richiamati i seguenti atti:

Deliberazione del Consiglio Comunale di Forza d'Agrò n. ____ del _____

Deliberazione del Consiglio Comunale di Mandanici n. ____ del _____

In esecuzione dei provvedimenti sopracitati, tra gli Enti intervenuti come sopra rappresentati, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 **(Premessa)**

1. Le parti approvano la premessa come integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 **(Oggetto)**

1. La presente Convenzione ha per oggetto la gestione associata dell'Ufficio di Segreteria Comunale dei rispettivi Enti, così come prevista dalla normativa richiamata negli atti sopracitati, nonché dalle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell'ex Agenzia Nazionale autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

Art. 3
(Finalità)

1. L'organizzazione in forma associata dell'Ufficio di Segreteria consiste nell'avvalersi, da parte degli Enti convenzionati, dell'opera di un unico Segretario Comunale per l'espletamento delle funzioni che, per disposizioni di legge, statuti, regolamenti o provvedimenti sindacali ed altri equipollenti, sono allo stesso attribuiti.
2. L'organizzazione in forma associata dell'Ufficio deve tendere, in ogni caso, a garantire economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse, secondo principi di professionalità e responsabilità.

Art. 4
(Durata e svolgimento)

1. La presente Convenzione avrà decorrenza a partire da giorno 01.12.2022 e, comunque, previa emanazione del provvedimento della Prefettura di Palermo – ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Sez. regionale Sicilia.
2. La Convenzione sarà sciolta di diritto, salvo proroga, decorsi tre anni dalla stipula. È fatta salva, comunque, la possibilità di scioglimento anticipato per motivate ragioni.
3. La presente Convenzione può essere sciolta in ogni momento, sia per mutuo consenso degli enti convenzionati, manifestata con deliberazione del Consiglio Comunale, sia per volontà di un singolo Comune associato, ugualmente manifestata con deliberazione del Consiglio Comunale.
4. Il rapporto convenzionale cessa decorsi 90 giorni dalla notifica della deliberazione di recesso.
5. Compete al Sindaco del Comune capofila della Convenzione dare immediata e tempestiva comunicazione alla Prefettura di Palermo – Ufficio territoriale del Governo – ex Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e provinciali, dei provvedimenti di costituzione, recesso/scioglimento della Convenzione e nomina del Segretario titolare.

Art. 5
(Sede e nomina del titolare)

1. La sede del servizio di Segreteria viene localizzata nel Comune di Forza d'Agrò ed individuato lo stesso Comune quale capofila della Convenzione.
2. La nomina del Segretario viene fatta, previa intesa tra i Sindaci dei Comuni convenzionati, dal Sindaco del Comune capofila, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente.
3. Nel caso di scioglimento anticipato della Convenzione, i Sindaci definiscono, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario titolare della sede, in quale dei due Comuni il Segretario stesso deve essere nominato. Ove non si addivenga all'accordo tra i Sindaci ed il Segretario, quest'ultimo conserva la titolarità del Comune capofila o sede della Convenzione.

Art. 6
(Procedura e revoca del Segretario)

1. È ammessa la revoca del Segretario nelle sole ipotesi e con le procedure stabilite dalle vigenti norme di legge e regolamenti in materia di stato giuridico dei Segretari Comunali e Provinciali.

2. L'accertamento di un presupposto per la revoca del Segretario Comunale e tutti gli atti relativi al procedimento devono essere comunicati, se avviati e conclusi dal Sindaco del Comune diverso, al Sindaco del Comune competente alla nomina al quale spetta di emanare l'atto formale di revoca.
3. In caso di inottemperanza del Sindaco competente si avviano le procedure per il recesso della Convenzione.
4. Il Segretario titolare della Convenzione, in assenza di avvio e conclusione di un separato procedimento di revoca, si intende confermato titolare della Sede di Segreteria del Comune che non ha avviato il procedimento di revoca, venutasi a creare per effetto del venire meno della Convenzione.

Art. 7

(Modalità di svolgimento del servizio)

1. Il Segretario titolare della Segreteria convenzionata svolgerà il proprio servizio per il 40% dell'orario settimanale presso il Comune di Forza d'Agrò e per il restante 60% presso il Comune di Mandanici, da concordare in relazione alle esigenze degli enti convenzionati.
2. Nell'ambito dell'assetto organizzativo degli Enti, il Segretario assicura la propria presenza in servizio ed organizza il proprio lavoro correlando in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento degli incarichi affidati alla sua responsabilità in relazione agli obiettivi e programmi di ogni amministrazione. La partecipazione del Segretario alle riunioni degli Organi collegiali di ciascuno dei due Comuni è concordata dalle Amministrazioni con il Segretario medesimo, in relazione alle esigenze dei vari procedimenti e delle relative scadenze di termini fissati dalla legge o dai regolamenti che determinano automaticamente la eventuale priorità nella scelta delle date e degli orari.
3. Gli interventi presso i due Comuni nella stessa giornata dovranno essere limitati ai soli casi di comprovata necessità, eccetto il caso in cui la presenza del Segretario si renda indispensabile.

Art. 8

(Rapporti finanziari)

1. I rapporti finanziari tra i Comuni convenzionati sono ispirati al principio della solidarietà e della equa ripartizione degli oneri in base al diverso apporto temporale di prestazione lavorativa di cui ogni Ente fruisce, come stabilito del precedente art. 7, comma 1.
2. Il trattamento economico, unitamente agli oneri riflessi spettanti al Segretario, è ripartito come segue:
 - 40% a carico del Comune di Forza d'Agrò;
 - 60% a carico del Comune di Mandanici.
3. Ogni singola Amministrazione può stabilire e porre a proprio carico altri emolumenti previsti dalle leggi vigenti e dai contratti a favore dei Segretari Comunali, mentre vengono ripartite nelle percentuali di cui al comma 2 le spese per la formazione e l'aggiornamento professionale del Segretario titolare della Convenzione.
4. Per quanto concerne gli oneri per il rimborso delle spese di viaggio, gli stessi saranno riconosciuti come per legge quale distanza chilometrica dalla sede centrale (Ente capofila) al Comune di Mandanici e sono posti a carico di quest'ultimo. Tali oneri sono, inoltre, riconosciuti in ipotesi di interventi presso i due Comuni nella stessa giornata e saranno calcolati, qualora richiesti dal

Segretario, così come previsto dalla disposizione della Ragioneria dello Stato n. 54055 del 21.04.2011, quale indennità chilometrica pari ad un quinto del costo della benzina verde per ogni chilometro.

5. Non sono soggetti a ripartizione e sono corrisposti singolarmente da ciascun Comune le indennità di missione, i diritti di segreteria spettanti per l'attività di rogito e i buoni pasto per l'attività svolta nelle ore post meridiane.

6. Ogni Comune iscriverà nel proprio bilancio la quota presunta di spesa che dovrà sostenere in base al trattamento economico spettante al Segretario Comunale e scaturente dalla presente Convenzione ed alla superiore ripartizione.

7. Il Comune di Forza d'Agrò, fungendo anche da sostituto d'imposta, provvederà mensilmente a corrispondere l'intera retribuzione spettante al Segretario Comunale a titolo di anticipazione anche di quanto posto a carico dell'altro Comune contraente, obbligandosi a garantire la continuità della corresponsione in dipendenza degli obblighi assunti con la presente Convenzione.

8. In caso di eventuali temporanee difficoltà finanziarie del Comune di Forza d'Agrò, l'intera retribuzione potrà essere corrisposta dal Comune di Mandanici.

9. Il Comune di Mandanici provvederà trimestralmente all'accredito in favore del Comune di Forza d'Agrò della somma a suo carico sulla scorta di un prospetto riassuntivo trasmesso dal Responsabile dell'Ufficio Finanziario del Comune incaricato delle anticipazioni.

Art. 9

(Classe della Convenzione)

1. La presente Convenzione è classificata in classe IV ai sensi delle recenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario Comunale.

Art. 10

(Norma di rinvio)

1. Per quanto non previsto e disciplinato dalla presente Convenzione trovano applicazione le disposizioni di Legge, di CCNL vigenti, dei Regolamenti e degli Statuti Comunali dei due Enti in quanto compatibili.

Letto, confermato e sottoscritto.

Forza d'Agrò, li _____

Il Sindaco di Forza d'Agrò
Bruno Miliadò

Il Sindaco di Mandanici
Giuseppe Briguglio